

Ordinanza che vieta il gruppo «Al-Qaïda» e le organizzazioni associate

Proroga del 5 dicembre 2003

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 7 novembre 2001¹ che vieta il gruppo «Al-Qaïda» e le organizzazioni associate è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2

² La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2005.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

5 dicembre 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 122

